



COMUNE DI UDINE

OGGETTO: Variante al PRGC relativa alla apposizione di vincolo preordinato all'esproprio per metanodotto in via Cjarande - Società Snam Rete Gas s.p.a.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Udine è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 57 d'ord. in data 03 settembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013 a seguito della pubblicazione sul BUR del DPR n. 0272/Pres. del 28 dicembre 2012, di conferma di esecutività della delibera di approvazione anzidetta;

VISTO che la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato alla competente Direzione regionale, in data 05/04/2016, istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 19/2012, per la posa di una nuova tubazione metallica, idonea al trasporto di gas metano, per collegare un impianto di proprietà Lunikgas in Udine, loc. Godia;

VISTO che con nota prot. n. 0009340/P in data 08/04/2016, la Direzione Centrale Ambiente ed Energia ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all'opera in argomento, e l'indizione della relativa Conferenza Unificata di Servizi;

VISTO che con la stessa nota, il Comune di Udine è stato invitato a depositare presso i propri uffici, per la visione della documentazione da parte degli interessati ai sensi del DPR 08 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., il progetto del metanodotto, dandone comunicazione al competente Servizio regionale affinché lo stesso provveda poi ad avvisare i proprietari interessati ai sensi del citato DPR 327/2001;

PRESO ATTO che la S.p.A. Snam Rete Gas ha trasmesso a questa Amministrazione in data 20 aprile 2016 copia cartacea e su supporto informatico del progetto completo del metanodotto in argomento;

VISTO che il comma 9 dell'articolo 14 L.R. 19/2012 dispone, tra l'altro, "...che nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di

conferenza dei servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio Comunale, ..., l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica”;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 10 del sopraccitato articolo 14, “... la variante comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ...”;

RILEVATO che la variante urbanistica si rende necessaria per la introduzione nello strumento urbanistico generale della previsione di vincolo preordinato all'esproprio con riguardo alle opere in progetto;

VISTO l'elaborato di variante redatto in data 09 maggio 2016 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, costituito da un fascicolo unico comprendente:

- Zonizzazione: stralcio tavola Z2 – stato di fatto e variante;
- Tavola V: Vincoli normativi – stralcio stato di fatto e variante;

DATO ATTO che l'elaborato integra, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14, comma 9, della L.R. 19/2012, il progetto definitivo dell'opera in oggetto specificata;

RITENUTO di esprimere parere favorevole alla proposta di variante al piano regolatore generale comunale vigente;

CONSIDERATO che la variante al vigente PRGC relativa all'opera in questione si perfeziona con il percorso procedurale stabilito dal richiamato articolo 14 L.R. 19/2012, che testualmente stabilisce che “...l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica”, non si rende necessaria la predisposizione dei seguenti elaborati nell'ambito della variante urbanistica:

- Relazione assenza effetti sulle S.I.C. (ora Z.S.C.);
- Relazione verifica preventiva V.A.S.;
- Asseverazione aspetti geologici;

RILEVATO, inoltre, per quanto concerne gli aspetti geologici, che tale verifica, sotto il profilo urbanistico, non è necessaria, in quanto l'articolo 58 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale comunale, verificato a norma di legge sotto il profilo della compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, consente su tutto il territorio comunale la realizzazione di opere a rete anche di distribuzione del gas, nel rispetto di condizioni stabilite dall'articolo stesso che attengono ad obiettivi di natura urbanistica ed ambientale;

DATO ATTO che la presente variante non giunge ad interessare beni vincolati ai sensi della parte seconda del D.Lgs n. 42/2004, e interessa beni vincolati ai sensi della parte terza del D.Lgs n. 42/2004, fermo restando al riguardo che, ai sensi del richiamato articolo 14 L.R. 19/2012, l'attivazione della procedura per l'autorizzazione unica rende non necessaria l'ordinaria procedura che conduce all'adozione delle varianti urbanistiche;

VISTO che l'elaborato di progetto è comprensivo di relazione attinente gli aspetti paesaggistici con riguardo ai vincoli esistenti;

VISTO che, come precisato nella nota in data 08 aprile 2016 della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, gli stessi Uffici regionali provvederanno alle notifiche ai proprietari interessati ai sensi del DPR 327/2007;

RITENUTO di delegare il Dirigente del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente quale rappresentante del Comune in sede di Conferenza dei Servizi per l'opera in argomento;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'U.Org. Gestione Urbanistica arch. Raffaele Shaurli, parere conservato agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole alla variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale relativa alla apposizione di vincolo preordinato all'esproprio per metanodotto in Via Cjarande – Società Snam Rete Gas S.p.A., in conformità all'elaborato redatto in data 09 maggio 2016 dall'Unità Organizzativa Gestione Urbanistica, costituito da un fascicolo unico comprendente:
 - Zonizzazione: stralcio tavola Z2 – stato di fatto e variante;
 - Tavola V: Vincoli normativi – stralcio stato di fatto e variante;
2. di allegare alla presente deliberazione l'elaborato di cui al punto 1., affinché ne formi parte integrante e contestuale;
3. di dare atto che l'elaborato di cui al soprastante punto 1. è finalizzato ad integrare il progetto dell'opera soggetta ad autorizzazione unica, ai sensi del comma 10 dell'articolo 14 L.R. 19/2012;
4. di dare atto che la variante in argomento sarà approvata mediante l'autorizzazione unica relativa al progettato metanodotto, ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 L.R. 19/2012;
5. di dare atto altresì che ad intervenuta approvazione della variante, alla stessa sarà attribuito il numero progressivo che le compete;

6. di delegare il Dirigente del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente quale rappresentante del Comune in sede di Conferenza dei Servizi per l'opera in argomento;
7. di dichiarare che l'assunzione della presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio dell'Ente né sul suo patrimonio.